

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI LAUREATI

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n.168;

VISTO l'art.12-Regolamenti di Ateneo dello Statuto Generale d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna emanato con D.R. 24/3/1993 n.142 e successive modifiche;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 12 maggio 2009, con cui, preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla Giunta di Ateneo, dalla Commissione Diritto allo Studio, dal Consiglio Studentesco e dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione di Borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani laureati,

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO;

DECRETA

- E' approvato il nuovo Regolamento per l'istituzione di Borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani laureati, come da testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.
- Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo, entra in vigore dalla data di emanazione.

Bologna, 3 giugno 2009

IL DIRIGENTE DI AREA

Dott.ssa Maria Cristina Raboni

IL RETTORE

Prof. Pier Ugo Calzolari

Testo del Regolamento

“Articolo 1 – Finalità

L'Università di Bologna, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio da assegnare a seguito di selezione pubblica, con lo scopo di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione dei giovani laureati più promettenti.

Le borse di studio sono finalizzate ad attività di studio da svolgersi sotto la supervisione di un tutor appositamente individuato, nell'ambito di programmi di ricerca promossi e realizzati dalle strutture universitarie.

L'attività di studio per cui è conferita la borsa deve essere svolta nei limiti del programma formativo predisposto dal tutor, per un periodo temporalmente definito. Essa ha carattere continuativo e non meramente occasionale, pur senza alcun vincolo di orario predeterminato.

L'istituzione delle borse di studio è effettuata dalle strutture universitarie nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Finanziamento

Le borse di studio di cui al presente Regolamento sono finanziate con fondi interamente a carico di progetti di ricerca in corso, anche cofinanziati dall'Ateneo, ovvero derivanti da convenzioni/contratti di ricerca stipulati con soggetti pubblici o privati, che prevedano stanziamenti finalizzati all'attivazione di borse di studio.

Articolo 3 – Destinatari

Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse di studio occorre essere in possesso della Laurea oppure della Laurea specialistica/magistrale oppure della Laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il DM 509/99 e s.m.i., conseguita da non più di due anni.

Il titolo di studio di cui al precedente comma, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del bando medesimo.

L'ammissione al concorso per borsa di studio da parte di chi è in possesso della Laurea può essere disposta solo nel caso in cui il candidato non risulti iscritto ad un corso di livello superiore.

Articolo 4 – Durata, rinnovo, importo

La borsa di studio deve essere conferita per un periodo adeguato a consentire la realizzazione del programma formativo, compreso tra un periodo minimo di 4 mesi ed un massimo di 12 mesi, e può essere rinnovata per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

L'importo della borsa è determinato dalla struttura, in rapporto ai requisiti di accesso fissati ed alla complessità del progetto formativo, e deve essere compreso tra un minimo di € 1.000,00 ed un massimo pari all'importo massimo previsto per gli assegni di ricerca dai decreti MIUR. Tali limiti potranno essere rivalutati con apposita deliberazione dagli Organi Accademici.

Nel bando di selezione deve essere indicato l'importo complessivo della borsa di studio, al netto degli oneri a carico dell'ente.

Articolo 5 – Trattamento fiscale e assicurativo

La borsa di studio è soggetta al regime fiscale previsto dalla legge ed è esente da ritenute previdenziali.

Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.

Articolo 6 – Procedura di istituzione

L'istituzione della borsa di studio è deliberata dal Consiglio della struttura su proposta del responsabile del progetto di ricerca sui fondi del quale la borsa sarà finanziata.

La delibera di istituzione deve contenere l'importo della borsa (al netto degli oneri a carico dell'ente) e le relative modalità di pagamento, i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e di formazione della graduatoria, l'oggetto dell'attività di studio e la relativa durata, la nomina del tutor, la composizione della Commissione giudicatrice.

Tutti gli elementi suddetti, nonché le indicazioni relative ai termini ed alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni di accettazione, devono essere riportati nel bando di concorso, per la cui emanazione è fatto obbligo alle strutture di attenersi agli schemi forniti dall'Amministrazione Generale.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a venti giorni.

Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito web della struttura interessata, nonché mediante affissione nei luoghi aperti al pubblico della struttura stessa.

La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione designata dal Consiglio della struttura che, al termine, redige apposito verbale contenente la graduatoria di merito.

Con decreto del Direttore della struttura viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione e nominato il vincitore della selezione.

E' fatto obbligo alle strutture universitarie di trasmettere le informazioni relative alle Borse di studio istituite, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Amministrazione Generale.

Articolo 7 – Accettazione e pagamento della borsa

Il vincitore della selezione deve rendere alla struttura apposita dichiarazione di accettazione della borsa, nei termini e con le modalità indicate nel bando di concorso.

Qualora il vincitore rinunci espressamente alla borsa, ovvero non accetti la stessa nel termine previsto, si procede allo scorrimento della graduatoria.

La borsa di studio viene erogata dalla struttura in ratei alle scadenze temporali indicate nel bando di concorso.

Articolo 8 – Obblighi del borsista

Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di studio cui essa è finalizzata attenendosi al programma formativo predisposto dal tutore e sotto la sua supervisione.

Al termine del periodo di studio deve presentare al Consiglio della struttura una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del tutore.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio per i quali la borsa è attribuita.

Articolo 9 – Interruzione dell'attività e sospensione della borsa

L'attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa.

La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti.

I borsisti sono comunque tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

L'attività di studio si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Articolo 10 – Divieto di cumulo e incompatibilità

Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato a tempo determinato è compatibile con la borsa di studio soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della struttura, o organo da esso delegato, previa acquisizione del parere motivato del tutore e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento del percorso formativo.

Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Articolo 11 – Decadenza e rinuncia

Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:

-entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate;

- forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;

- non ottemperano agli obblighi di cui all'art. 8.

La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Direttore della struttura.

Il titolare della borsa di studio può rinunciarvi con apposita comunicazione scritta indirizzata al Direttore della struttura. In tal caso ha diritto a ricevere il pagamento dei ratei relativi al periodo di attività svolta.

Art. 12 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di registrazione del Decreto Rettorale di emanazione e verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti di Ateneo.”